



Ordinanza sulla modifica di atti normativi nel quadro dell'attuazione della legge del 17 giugno 2016 sull'approvvigionamento del Paese

del 10 maggio 2017

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 12 agosto 2015¹ sul centro di notifica per i medicinali a uso umano d'importanza vitale

Ingresso

visto l'articolo 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016²
sull'approvvigionamento del Paese,

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «settore Agenti terapeutici» è sostituito con «settore specializzato Agenti terapeutici».

2. Ordinanza del 20 novembre 1991³ sulla garanzia dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza

Ingresso

visti gli articoli 29 e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016⁴
sull'approvvigionamento del Paese,

¹ RS 531.215.32

² RS 531

³ RS 531.32

⁴ RS 531

3. Ordinanza del 4 novembre 2009⁵ sull'impiego e i compiti delle imprese di trasporto concessionarie in situazioni particolari e straordinarie

Ingresso

visto l'articolo 41 della legge del 20 marzo 2009⁶ sul trasporto di viaggiatori;
visto l'articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 1957⁷ sulle ferrovie;
visto l'articolo 6 della legge del 25 settembre 2015⁸ sul trasporto di merci;
visti gli articoli 27 e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016⁹
sull'approvvigionamento del Paese,

4. Ordinanza del 14 giugno 2002¹⁰ concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d'alto mare

Ingresso

visti gli articoli 27, 36, 37 capoverso 5 e 57 capoverso 1 della legge
del 17 giugno 2016¹¹ sull'approvvigionamento del Paese,

Art. 14 Obbligo di prendere a bordo attrezzature di sicurezza

Il settore specializzato Logistica può obbligare gli acquirenti o proprietari di navi che hanno ottenuto un mutuo garantito da fideiussione a prendere a bordo le attrezzature di sicurezza per la nave e per il personale fornite dalla Confederazione.

5. Ordinanza del 7 maggio 1986¹² sull'assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

Ingresso

visti gli articoli 39 capoverso 3 e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016¹³
sull'approvvigionamento del Paese (LAP),

- 5 RS 531.40
- 6 RS 745.1
- 7 RS 742.101
- 8 RS 742.41
- 9 RS 531
- 10 RS 531.44
- 11 RS 531
- 12 RS 531.711
- 13 RS 531

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «settore trasporti» è sostituito con «settore specializzato Logistica».

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2017.

10 maggio 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

